

NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 1/2025



**A BREVE
L'AUTORIZZAZIONE
EUROPEA SULLE MISURE
FISCALI PER IL TERZO
SETTORE**

**BILANCI ENTI TERZO SETTORE:
COSA CAMBIA?**

**NUOVE TEMPISTICHE PER LA
PRESENTAZIONE DEI BILANCI
DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE**

**I RIMBORSI SPESE ANALITICI
AI COLLABORATORI DEGLI
ENTI SPORTIVI
DILETTANTISTICI E DEGLI ENTI
DEL TERZO SETTORE**

L'Autorizzazione Europea sulle misure fiscali per il Terzo settore è finalmente, dopo una lunga interlocuzione in dirittura d'arrivo.

Il viceministro del Lavoro, con delega al Terzo settore, Maria Teresa Bellucci, ha rassicurato, che ormai il confronto con la Commissione è giunto all'ultima fase e che gli scambi con Bruxelles si sono intensificati.

In ogni caso, nonostante l'accelerazione data all'approvazione della procedura autorizzatoria, i tempi di entrata in vigore delle nuove disposizioni non potranno che coincidere con il 1° gennaio 2026.

L'introduzione delle misure fiscali dopo il vaglio definitivo Ue segnerà un importante e decisivo mutamento nei criteri di qualificazione fiscale delle attività di interesse generale.

Verranno inquadrate tra le attività non commerciali anche quelle che consentono di realizzare un avanzo di gestione non superiore al 6% per tre esercizi consecutivi.

Uno scenario importante e atteso che è destinato a favorire lo sviluppo di un quadro fiscale coerente sia con i principi economici europei, sia con una crescita potenziale e definita degli enti del Terzo settore.

BILANCI ENTI TERZO SETTORE: COSA CAMBIA

Con la L. 104/2024, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 3 agosto 2024, il legislatore ha modificato quanto precedentemente previsto dal art. 13, innalzando il limite per l'utilizzo del Modello D pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il DM 5 marzo 2020.

L'innalzamento è stato concesso ai soli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica. Il nuovo testo riporta che "Il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa".

A partire dal 2025 si è ampliata quindi la platea di enti che potrà beneficiare della forma semplificata di redazione del bilancio di esercizio. L'innalzamento della soglia darà infatti, la possibilità di beneficiarne a tutti quegli enti che avevano entrate superiori a 220.000 euro ma comprese entro i 300.000 euro.

Un'altra modifica semplificativa è stata inoltre introdotta: "Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata".

A tal fine dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso.

La pubblicazione di detto modello è attesa nei prossimi mesi e comunque entro i tempi di presentazione bilancio previsto del Codice del Terzo Settore.

NUOVE TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

L'art. 4, della L. 104/2024, oltre a intervenire sui limiti per l'utilizzo dei modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha anche considerato e valutato la correttezza della data per la presentazione stessa del bilancio d'esercizio.

Prima della modifica, tutti gli enti del terzo settore erano tenuti alla presentazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro il 30 giugno.

A fronte delle modifiche introdotte, si è passati da una data fissa per l'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi, ad una data mobile dipendente direttamente dalla chiusura dell'anno sociale dei vari ETS.

È stata difatti sostituita la precedente scadenza uguale per tutti gli ETS fissata al 30 giugno dell'anno successivo rispetto alla chiusura dell'anno sociale rappresentato nel prospetto contabile, prevedendo che il deposito del bilancio dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Tale nuova disciplina troverà applicazione nei confronti di tutti i bilanci di nuova approvazione.



I RIMBORSI SPESE ANALITICI AI COLLABORATORI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 in materia di rimborsi spese per le trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi, fanno discutere sulla loro possibile applicabilità anche ai collaboratori coordinati e continuativi di tipo sportivo o amministrativo gestionale.

In questi giorni, infatti, sia da alcuni addetti ai lavori sia da parte di consulenti di Enti di Promozione sportiva o di Federazioni sportive ed ETS, anche con motivazioni diverse, si è sottolineato come tali modifiche incidano anche sui rimborsi spese analitici erogati ai suddetti collaboratori.

Ciò è di particolare interesse per gli Enti sportivi dilettantistici (ESD) e gli ETS, per la portata che questi rapporti di collaborazione per essi rivestono, e merita pertanto un approfondimento.

La legge 30 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2024) ha modificato gli articoli 51 e 54 del Testo unico dell'imposta sui redditi (TUIR).

In sostanza, dal 1° gennaio 2025, i rimborsi delle spese documentate (con fatture, ricevute o altri documenti giustificativi) per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute da lavoratori dipendenti o autonomi, e a loro rimborsate dal datore di lavoro o dal committente, non concorrono a formare il reddito di chi riceve tali rimborsi solo se sono state effettuate esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

In rispetto a tale norma se le spese sono state effettuate in contanti, i rimborsi percepiti concorrono a formare reddito da lavoro e di conseguenza sono soggetti a tassazione e contribuzione.

Ciò significa che ristorante, albergo, pedaggio stradale, carburante, taxi, NCC, se sono pagati in contanti, e sono oggetto di rimborso, concorrono di fatto e a pieno titolo a formare il reddito imponibile di chi lo riceve.

Le spese per trasporti pubblici di linea continuano a poter essere pagate in contanti, in quanto non sempre agevole il pagamento tracciabile, in presenza di un titolo di viaggio autorizzato/coerente con il rimborso richiesto per la trasferta.

Le modifiche alla disciplina dei rimborsi spese analitici non fanno esplicito riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi sportivi e gestionali.

L'interpretazione più diffusa ritiene però che la novità normativa predetta sia applicabile ai rimborsi spese documentati dei collaboratori sportivi in virtù dell'assimilazione dei redditi dei suddetti a quelli provenienti da rapporti di lavoro dipendente.

In attuale mancanza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate che ci auguriamo sciolga presto i dubbi emersi, è consigliabile assumere prudenzialmente comportamenti conseguenti adeguandosi alle modifiche normative per i rimborsi analitici da effettuare a favore dei collaboratori sportivi e collaboratori di Enti del Terzo Settore siano essi co.co.co, occasionali oppure lavoratori autonomi con Partita Iva.

Quindi alla luce delle modifiche normative, si sottolinea l'opportunità di procedere in ogni caso al rimborso delle suddette spese analitiche ai collaboratori sportivi o gestionali, oltre che ai loro dipendenti e ai lavoratori autonomi con Partita IVA, solo se le stesse sono state effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.

Anche il rimborso, ovviamente, dovrà essere effettuato a sua volta con strumenti tracciabili.

L'estensione, se confermata, dell'obbligo della tracciabilità, per quanto riguarda più direttamente i collaboratori sportivi e di Enti del Terzo Settore con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori amministrativi e/o gestionali, comporterebbe infatti la diretta conseguenza che tali rimborsi contribuirebbero di fatto al raggiungimento della franchigia di 5 mila euro ai fini INPS e di 15 mila euro ai fini IRPEF mentre non sarebbero comunque in ogni caso deducibili per l'Ente erogante.

